Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 29 settembre 2011 — Telefónica O2 Germany / UAMI — Loopia (LOOPIA)

(causa T-150/10)

«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo LOOPIA — Marchi comunitari denominativi anteriori LOOP e LOOPY — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009»

Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 30, 42-44)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 12 gennaio 2010 (procedimento R 1812/2008-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Telefónica O2 Germany GmbH & Co. OHG e la Loopia AB.

Dispositivo

1) La decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 12 gennaio 2010 (procedimento R 1812/2008-1) è annullata.

2) L'UAMI sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Telefónica O2 Germany GmbH & Co. OHG.

3) L'UAMI sopporterà le spese indispensabili sostenute dalla Telefónica O2 Germany ai fini del procedimento dinanzi alla prima commissione di ricorso dell'UAMI.

4) La Loopia AB sopporterà le proprie spese.